



USCITA

IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA N. 101 DEL 01/06/2020

D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Disposizioni urgenti in materia di utilizzo di dispositivi individuali di sicurezza in particolari condizioni. Esercizi commerciali, parchi pubblici, ville e giardini.

PREMESSO CHE:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019"*, convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;
- il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito, con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;



Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
- i DD.PP.CC.MM. del 8 - 9 - 11 e 22 marzo 2020 e s.m.i. recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 – “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 – “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, con cui sono state adottate ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19, con efficacia a far data dal 14 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020, con la contestuale cessazione dell'efficacia delle disposizioni recate dai DD.PP.CC.MM. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e dal D.P.C.M. 1° aprile 2020;

RICHIAMATE le Circolari del Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile;

RICHIAMATI i provvedimenti sindacali adottati al fine di assicurare la piena attuazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 ed in particolare:

- prot. n. 19979 del 24.02.2020, avente ad oggetto “diffusione Covid-19 – raccomandazioni e disposizioni interne”;
- prot. n. 24388 del 6 marzo 2020 avente ad oggetto: “Covid-19 – DPCM 4 marzo 2020. Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne”;
- prot. 24871 del 09.03.2020, avente ad oggetto “Covid-19 – DPCM 8 marzo 2020 – ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne”;
- prot. n. 25990 del 11.03.2020 avente ad oggetto “Covid – 19 – DPCM 9 marzo 2020. Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne”;



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA
Tel. 0862.645702 - 0862.645703
sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

- prot. n. 26293 del 12.3.2020, avente ad oggetto "Covid – 19 – DPCM 11 marzo 2020. Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne".
- Ordinanza Sindacale n. 49 del 14.03.2020 – "assegnazione n. 7 alloggi del progetto C.A.S.E. – piastra n. 6 Roio 1– al personale sanitario";
- prot. n. 28617 del 21 marzo 2020 – "Covid-19 – ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 20 marzo 2020 - Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne";
- Prot n. 28944 del 23 marzo 2020 – "Covid-19 - D.P.C.M. 22 MARZO 2020 - Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne".
- Prot. n. 29784 del 26 marzo 2020 – "Disponibilità struttura ricettiva per fronteggiare l'emergenza Covid -19".

TENUTO CONTO delle disposizioni Dirigenziali attuative dei suddetti provvedimenti nonché delle misure adottate e degli interventi attuati ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica, così come meglio specificati nella relazione dei direttori dei Dipartimenti e del Segretario Generale, prot. n. 37887 del 29.4.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11 del citato DPCM 26 aprile 2020, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;

RILEVATO CHE il DPCM del 26 aprile 2020 ha avviato la c.d. "Fase 2", da intendersi quale fase di progressivo superamento del confinamento mediante la graduale e prudente ripresa nei diversi settori delle attività sociali, culturali, economiche e produttive, tenendo comunque conto delle esigenze di prevenzione del rischio di contagio, nell'ottica dell'allentamento progressivo delle misure di contenimento;

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO il D.L. del 19 maggio 2020 n. 34 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA
Tel. 0862.645702 - 0862.645703
sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante – “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” - che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, e individua le attività di cui ancora non è consentita la riapertura;

VISTI in particolare i criteri per protocolli e le Linee Guida per la riapertura delle attività allegati al medesimo decreto;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 20 maggio avente ad oggetto “*Misure urgenti di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. -Ulteriori disposizioni- Approvazione Protocolli di Sicurezza*” e la successiva ordinanza n. 65 del 22 maggio che ha approvato ulteriori Protocolli di Sicurezza;

RAVVISATO CHE, in ragione delle attività legate alla ricostruzione post-sisma 2009, il tessuto urbano risulta attualmente caratterizzato dalla presenza di molteplici cantieri e di zone rosse interdette alla cittadinanza, che riducono di fatto la disponibilità di spazi aperti e rendono più difficile l'applicazione del distanziamento sociale previsto dalla disciplina vigente quale misura alternativa all'uso delle mascherine;

CONSIDERATO CHE a seguito della riapertura dei locali con l'avvio della Fase 2, è stata da più parti evidenziata la problematica della difficoltà del rispetto del divieto di assembramenti e del rispetto del distanziamento sociale in alcune zone della città, anche a cagione dello spazio ridotto e della presenza contemporanea di più persone, in particolare nei pressi degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande che a vario titolo, hanno riavviato la propria attività (sia di vendita ordinaria che di asporto), nonché nelle strade e percorsi di passaggio e collegamento tra le stesse i cui spazi, per la presenza dei cantieri della ricostruzione e dei transennamenti dei palazzi, comportano una riduzione degli spazi liberi.

CONSIDERATO altresì che la Città dell'Aquila ha mantenuto fino ad oggi livelli molto bassi di contagio anche a seguito della rigorosa applicazione delle norme e delle raccomandazioni prescritte,

ATTESO CHE la loro eventuale disapplicazione, pur nel comprensibile desiderio dei cittadini del ritorno ad una immediata normalità, potrebbe essere causa di formazione di focolai di contagio;

RITENUTO:

- di dover procedere a garantire la sicurezza dei cittadini contenendo il più possibile il rischio di contagio a seguito della violazione delle norme in materia di distanze sociali, ponendo l'obbligo per tutti i cittadini di indossare mascherine chirurgiche o auto prodotte nelle zone antistanti i pubblici esercizi e comunque in tutti i luoghi ove non sia possibile attuare il distanziamento sociale;



Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

- che in tale attività di prevenzione del rischio di contagio debbano essere incluse opportune misure intese a contrastare situazioni di imprudente e pericoloso assembramento in coincidenza con particolari momenti di socialità;

RITENUTO altresì disporre a carico dei titolari delle attività commerciali l'apposizione all'interno e nelle prossimità delle proprie attività cartellonistica idonea a comunicare le misure di prevenzione del contagio e il rispetto dei protocolli a tal fine stilati nonché del distanziamento sociale obbligatorio per i consumatori;

SENTITO anche il Dipartimento di Prevenzione competente presso la ASL 1, che ha confermato le sopra citate preoccupazioni;

DATO ATTO che l'Amministrazione ha tenuto numerosi incontri con le associazioni di categoria dei pubblici esercenti sulle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19;

DATO ATTO da ultimo che della misura da attuarsi con il presente provvedimento è stata data notizia in sede di riunione per l'ordine pubblico e la sicurezza tenutasi presso la sede del Palazzo del Governo;

CONSIDERATO inoltre che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, all'art.1, c.1, lett. b), dispone *"l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'Allegato 8"*.

PRESO ATTO che il suddetto Allegato 8, al paragrafo 1, detta disposizioni per la *"Riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari."*, imponendo tra l'altro al gestore di eseguire controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.

CONSIDERATO che in ottemperanza al suddetto DPCM, è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere alla riapertura di tutti i parchi, giardini, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 8 delle linee guida finalizzate ad assicurare i necessari livelli di protezione per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16.5.2017, trasmesse al Governo in data 17 maggio ed allegate al DPCM del 17 maggio 2020.



Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

RITENUTO, pertanto:

- di dover procedere alla riapertura in modo graduale, al fine di attivare tutte le procedure organizzative necessarie per garantire il rispetto delle linee guida relativamente all'utilizzo delle aree giochi e delle attrezzature come previsto all'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020;
- di mantenere chiuse e vietare l'utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, poste all'interno dei giardini, al fine di valutarne le specifiche necessità di garantire il rispetto delle linee guida relativamente all'utilizzo delle aree giochi e delle attrezzature come previsto all'allegato 8 sopra richiamato.

VISTO in particolare l'art. 3 c. 2 del DPCM 17/05/2020;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Dalle ore 19:00, negli spazi antistanti i pubblici esercizi e segnatamente nelle strade ove più elevata è la concentrazione di esercizi commerciali e maggiore la presenza di pubblico, individuate nell'allegato 1) in ragione del numero degli esercizi ed in relazione alla dimensione degli spazi pubblici, non essendovi, in specie negli orari serali, le condizioni per il continuativo mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, le persone dovranno indossare mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso, ovvero mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiale multistrato idonee a fornire una adeguata barriera e al contempo che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di bambini al di sotto dei sei anni e di altri soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
2. Allo scopo di evitare assembramenti di avventori che, in specie nelle ore serali, asportano bevande presso gli esercizi, per poi stazionare altrove, è proibito a chiunque aggirarsi o stazionare sulle aree pubbliche o di uso pubblico interne ai centri abitati consumando bevande alcoliche o analcoliche (cosiddetto botellòn);
3. Per gli esercizi di vicinato, nei quali è praticata la vendita di prodotti alimentari e bevande è disposto il divieto di vendita di alcolici, anche imbottigliati, dalle ore 21:00;



Comune dell'Aquila


Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

4. È fatto obbligo ai titolari delle attività commerciali di apporre all'interno e nelle prossimità delle proprie attività cartellonistica idonea a comunicare le misure di prevenzione del contagio ed il rispetto dei protocolli a tal fine stilati nonché del distanziamento sociale obbligatorio per i consumatori;

5. La riapertura alla pubblica fruizione di tutti i parchi, giardini comunali ed aree verdi attrezzate del territorio comunale, con le seguenti prescrizioni:

- a) è fatto obbligo per chiunque vi acceda di indossare la mascherina protettiva qualora non sia possibile osservare la distanza minima di un metro dalle persone non appartenenti al proprio nucleo familiare;
- b) l'accesso ai minori di anni 14 è consentito solo se accompagnati da persona maggiorenne, sulla quale incombe l'onere della vigilanza sul minore anche sul rispetto delle norme di cui alla presente ordinanza;
- c) è consentita l'attività ludica o sportiva a condizione che per quest'ultima venga rispettata la distanza interpersonale di metri 2, fatta salva la necessità di accompagnatore per i minori di anni 14 o per le persone non completamente autosufficienti e, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del DPCM del 17.05.2020;

6. Per le suddette aree, la chiusura ed il divieto di utilizzo di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini, al fine di valutarne le specifiche necessità di rispetto delle linee guida previste all'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020;

7. Il presente provvedimento ha vigore fino al 28 giugno p.v., salvo diverse disposizioni;

8. La violazione della presente ordinanza, quando non integri fattispecie di maggiore gravità, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Tutti i soggetti istituzionalmente preposti sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente Ordinanza è divulgata mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva. Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.



Comune dell'Aquila


Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

Il Presente provvedimento è trasmesso al competente Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila, per il seguito di competenza.

Dispone altresì la trasmissione della presente Ordinanza a: Questura, Comando di Polizia Municipale, Comando Compagnia dei Carabinieri dell'Aquila, Comando Compagnia della Guardia di Finanza, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Provinciale.

Il presente provvedimento è comunicato altresì alla ASL 1 - Avezzano - Sulmona - L'Aquila - Dipartimento di Prevenzione.

Dispone infine di comunicare il presente provvedimento alle Associazioni di Categoria interessate, anche ai fini di una ulteriore divulgazione della stessa.

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, si comunica che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60gg, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120gg.

Il Direttore del Dipartimento Servizi al

Cittadino
Tiziano Amorosi

Il Dirigente pro tempore
del Settore Ambiente e Protezione Civile

Ing. Mauro Bellucci
Mauro Bellucci

Il Segretario Generale

Ludic Luzzetti


Il Vicesindaco assessore alle Attività
Produttive

Raffaele Daniele
Raffaele Daniele



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA
Tel. 0862.645702 - 0862.645703
sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

L'Assessore all'Ambiente e Protezione
Civile

Fabrizio Tassara

Il Sindaco
Pierluigi Biondi



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA
Tel. 0862.645702 - 0862.645703
sindaco@comune.laquila.it



ZONE OBBLIGO MASCHERINA

AREE

- ◻ C.SO UMBERTO/P.ZZA PALAZZO
- ◻ P.ZZA BATT. ALPINI/C.SO V. EMENUALE (PRIMO TRATTO)/L.GO TUNISIA
- ◻ C.SO V. EMENUALE (PORTICI)
- ◻ C.SO FEDERICO II/P.ZZA DUOMO/V. CAVOUR/V. SASSA
- ◻ V.INDIPENDENZA/P.ZZA S.MARCO
- ◻ P.ZZA S.BASILIO
- ◻ V.CASTELLO/V.ZARA
- ◻ C.SO V. EMANUELE (STRETTO)/V.S. BERNARDIN... VERDI/P.ZZA
- ◻ R.MARGHERITA/V.DEI SALI/V.LEOSINI
- ◻ V.GARIBALDI/P.ZZA CHIARINO/P.ZZA S.M.PAGANICA/V.DELLA GENCA/COSTA MANDATARIO

